

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 aprile 1986, n. 99

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;

Visto l' art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777 che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

Emana il seguente decreto:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto dell'imposta

1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 2

Atti soggetti a registrazione

1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

a) gli atti indicati nella tariffa, se formati da iscritto nel territorio dello Stato;

b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;

c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;

d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni. (1)

(1) L' art. 6, D.L. 03.10.2006, n. 262 aveva aggiunto la lettera d bis nel presente articolo, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesì dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo della lettera d bis vigente tra il 03.10.2006 e il 28.11.2006:

"d bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.".

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 3

Contratti verbali

1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

a) di locazione o affitto beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzione e proroghe anche tacite;

b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell' art. 22 .

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 4

Operazioni di società ed enti esteri

1. Sono soggetti a registrazione:

- a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
- b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;
- c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea;
- d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335;
- e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
- f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione nè quella legale in uno Stato della Comunità economica europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in altro Stato della Comunità economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
- g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione nè quella legale in uno Stato della Comunità economica europea;
- h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunità economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 5

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. (1)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 3, D.L. 31.12.1996, n. 669, dall'art. 8, L. 18.02.1999, n. 28, dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223 e dall'art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112, come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133, con decorrenza dal 22.08.2008, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 26, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione dal 01.01.2018.

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 6

Caso d'uso

1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 7

Atti non soggetti a registrazione

1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente Testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. 4, 5, 11 e 11 bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 57, lett.a), D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997 n. 298, S.O. n. 252/L), a decorrere dal 1° gennaio 1999.

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 8

Registrazione volontaria

1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 9

Ufficio competente

1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10.

2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro. (1)

(1) L' art. 6 D.L. 03.10.2006, n. 262 aveva inserito il comma 2 bis nel presente articolo, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo del comma 2 bis vigente tra il 03.10.2006 e il 28.11.2006:

"2 bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. ".

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 10

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;

d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.

d bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. (1)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 46, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 11

Richiesta di registrazione degli atti scritti

1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, [esclusi quelli degli organi giurisdizionali], deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. (1)
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.
3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentare all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16 .
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10 , devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi dello stesso articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

(1) Le parole riportate tra parentesi quadre sono state così soppresse dall'art. 23, D.L. 06.07.2011, n. 98, (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011.

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 12

Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri

1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzione e proroghe dei contratti di locazione di cui all'art. 17, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata da rappresentante delle società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.
3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 13

Termini per la richiesta di registrazione

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3 bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. (1)

1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato. (4)

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3 bis. (1)

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi. (2)

4. Nei casi di cui al comma secondo dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli artt. 2505 e segg. del Codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4. (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, c. 8°, lett. a), L. 23.12.1998, n. 448 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(2) Il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 6, L. 02.12.1991, n. 399 (G.U. 18.12.1991, n. 296), e poi dall'art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

(3) L' art. 6 D.L. 03.10.2006, n. 262 aveva aggiunto il comma 4 bis nel presente articolo, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesì dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 26, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016.

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 14

Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.

2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno erogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 15

Registrazione d'ufficio

1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
 - a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvenivano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili.
 - b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi.
 - c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti.
 - d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.
 - e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del comma 1 è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 16

Esecuzione della registrazione

1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.
2. L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.
3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.
6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.

Articolo 17

Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili

1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. (3)

1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (4)

[2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.] (5)

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.

3 bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. (2)

(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 21, L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 29.12.1997 n. 302, S.O. n. 255/L).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 7, l. 23.12.1998, n. 448 (G.U. 29.12.1998 n. 302, S.O. n. 210/L) a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 68, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000, e poi il presente comma è stato così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016.

(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 17, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016

(5) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 17, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016.

Articolo 18

Effetti della registrazione

1. La registrazione, eseguita ai sensi dell' art. 16 , attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell' art. 2704 del codice civile.
2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell' art. 16 ed i modelli di cui all' art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall' art 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il modello di versamento.

TITOLO II Registrazione degli atti

Articolo 19

Denuncia di eventi successivi alla registrazione

1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
- [3. Per gli aumenti di capitale di cui al comma 6 dell' art. 27 la denuncia deve essere presentata, per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad omologazione la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del provvedimento di omologazione anziché a quella della delibera. In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere presentata, per le quantità convertite in ciascun trimestre del periodo o dei periodi di convertibilità, entro venti giorni dal decorso del trimestre; per le obbligazioni convertibili in azioni di altra società la denuncia deve essere presentata da questa.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 10, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 20

Interpretazione degli atti

1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 21

Atti che contengono più disposizioni

1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 22

Enunciazione di atti non registrati

1. Se in un atto enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all' art. 69 .
2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell' art. 37 , l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 23

Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise

1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, nè per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 24

Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.
2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 25

Atti a titolo oneroso e gratuito

1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 26

Presunzione di liberalità

1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permutate aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. (1)

2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.

3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 69, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permutate aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni. [con esclusione della prova contraria], se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. "

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, D.L. 2.03.1989, n. 69.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 27

Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.
5. Gli atti indicati nell' art. 14 , quando intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall' art. 14 , sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato per legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.
- [6. Gli aumenti di capitale a pagamento di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della conversione.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 10, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 28

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall' art. 6 o quella prevista dall' art. 9 della parte prima della tariffa.
2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 29

Transazione

1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 30

Ratifica, convalida o conferma

1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22 .
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 31

Cessione del contratto

1. La cessione del contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa. (1)
2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 21, c. 18°, lett. b), L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 30.12.1997 n. 302, S.O. n. 255/L).

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 32

Dichiarazione di nomina

1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 33

Mandato irrevocabile e atto di surrogazione

1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato conferito.
2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 34

Divisioni

1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 35

Contratti a prezzo indeterminato

1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell' art. 19 .
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto. (1)
3. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non può essere inferiore al minimo.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 21, L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 30.12.1997 n. 302, S.O. n. 255/L).

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 36

Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.

2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 46.

3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.

4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per l'ulteriore durata.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 37

Atti dell'autorità giudiziaria

1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 38

Irrelevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto

1. La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 39

Atti soggetti a registrazione in caso d'uso

1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 40

Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. (1)

1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. (2)

2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 10, D.L. 20.06.1996, n. 323, poi dall'art. 8 L. 18.02.1999, n. 28, dall'art. 35, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 e dall'art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152) con decorrenza dal 25.06.2008, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 26, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione dal 01.01.2018.

(2) Il presente comma aggiunto dall'art. 35, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006, poi modificato prima dall'art. 1, comma 164, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza ed applicazione dal 01.01.2014, e poi dall'art. 1, comma 83, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione dal 01.01.2016 al 31.12.2020, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 26, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione dal 01.01.2018.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 41

Liquidazione dell'imposta

1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 8, D.P.R. 18.08.2000, n. 308 (G.U. 30.10.2000, n. 254), con decorrenza dal 14 novembre 2000.

(2) L'art. 6 D.L. 03.10.2006, n. 262 aveva aggiunto il comma 2 bis nel presente articolo, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo del comma 2 bis vigente tra il 03.10.2006 e il 28.11.2006:

"2 bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.".

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 42

Imposta principale, suppletiva e complementare

1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. (1)

2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

(1) Il presente comma è così sostituito dall' art. 3 quater, D.Lgs. 18.12.1997, n. 463 (G.U. 03.01.1997, n. 2 S.O.), come modificato dall' art. 1, D.Lgs. 18.01.2000, n. 9 (G.U. 07.02.2000, n. 30) con decorrenza dal 22 febbraio 2000.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 43

Base imponibile

1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:

a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;

b) per le permutazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;

c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;

d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;

e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;

f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;

g) [per i contratti di associazione in partecipazione, dal valore dei beni apportati dall'associato;] (1)

h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;

i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.

3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. (2)

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 10, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

(2) L'art. 6 D.L. 03.10.2006, n. 262 aveva aggiunto la lettera i bis al comma 1 del presente articolo, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo della lettera i bis vigente tra il 03.10.2006 e il 28.11.2006:

"i bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5 bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, né dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge."

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 44

Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall' art. 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all'imposta.

2. Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 45

Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 46

Rendite e pensioni

1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.

2. Il valore della rendita o pensione è costituito:

a) dal ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; (2)

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; (2)

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. (1)

3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del secondo comma tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 13, L. 29.12.1990, n. 408 (G.U. 31.12.1990, n. 302) e poi dall'art. 3, comma 164, L. 23.12.1996, n. 662 (G.U. 28.12.1996 n. 303, n. 233).

(2) Il valore del multiplo relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni di cui alla presente lettera è stato fissato:

- in quaranta volte l'annualità ai sensi dell'art. 1 DM 11.01.1999 (G.U. 13.01.1999, n. 9);

- in 28,57 volte l'annualità ai sensi dell'art. 1 DM 28.12.2000 (G.U. 29.12.2000, n. 302) con decorrenza 10 gennaio 2001;

- in 33,33 volte l'annualità ai sensi dell'art. 1 D.M. 24.12.2001 (G.U. 28.12.2001, n. 300) a decorrere dal 1° gennaio 2002;

- in 100 volte l'annualità dall'art. 1 D.M. 23.12.2009 (G.U. 31.12.2009, n. 303) con applicazione agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010;

- in 66,66 volte l'annualità ai sensi dell'art. 1 D.M. 23.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) a decorrere dal 1° gennaio 2011;

- in 40 volte l'annualità ai sensi dell'art. 1 D.M. 22.12.2011 (G.U. 30.12.2011, n. 303) a decorrere dal 1° gennaio 2012;

- in 100 volte l'annualità ai sensi dell'art. 1 D.M. 23.12.2013 (G.U. 28.12.2013, n. 303) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 47

Enfiteusi

1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.

2. Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.

3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 48

Valore della nuda proprietà dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione è determinato a norma dell' art. 46 , assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 49

Crediti

1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 50

Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 16, c. 13, lett. a), L. 24.12.1993, 537 (G.U. 28.12.1993 n. 303, S.O. n. 121) e dall'art. 10, c. 5°, lett. b), D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 30.09.1996, n. 229), è stato poi così sostituito dall' art. 10, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 51

Valore dei beni e dei diritti

1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'Ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11 bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11 bis della tabella. L'Ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 57, lett. b), D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997 n. 298, S.O. n. 252/L), a decorrere dal 1° gennaio 1999.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 52

Rettifica del valore degli immobili e delle aziende

1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. (3)
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. (3)
- 2 bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. (4)
3. L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta` e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. (1) (2) (6)
5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private

autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. (1) (5)

5 bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. (7)

(1) I moltiplicatori del presente comma sono stati così rideterminati dall'art. 1 del D.M. 11.11.89 (G.U. del 18.11.1988, n. 270).

(2) Le modalità di applicazione dei moltiplicatori sono indicate con il DM 14 dicembre 1991.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, c. 135°, lett. a), L. 28.12.1995, n. 549 (G.U. 29.12.1995 n. 302, S.O. n. 153), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4, D.LGS. 26.01.2001, n. 32, a decorrere dal 20 marzo 2001.

(5) I moltiplicatori previsti dal presente comma sono stati rivalutati:

- nella misura del 40 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a norma dell'art. 2, comma 45, D.L. 03.10.2006, n. 262, per le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

- nella misura del 20 per cento, a decorrere dal 1° agosto 2004, a norma dell'art. 1 bis, comma 7, D.L. 12.07.2004, n. 168, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

- nella misura del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, a norma dell'art. 2, comma 63, n. 350, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

(6) In virtù di quanto disposto dall'art. 12, D.L. 14.03.1988, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita.

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 35, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 52 Bis

Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione

1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 341, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 53

Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore nè l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell' art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell' art. 51 .
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell' art. 74 .

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 53 Bis

Attribuzioni e poteri degli uffici

1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.

TITOLO V Riscossione dell'imposta

Articolo 54

Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.

TITOLO V Riscossione dell'imposta

Articolo 55

Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall' art. 19 , deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione. (1)
2. Il pagamento delle imposta suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento (2).
4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 3, L. 28.12.1995, n. 549 (G.U. 28.12.1995 n. 303, S.O. n. 121) a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

TITOLO V Riscossione dell'imposta

Articolo 56

Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggiore imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all' articolo 55 , per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già rimosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; (1)

b) di imposte suppletive, che sono rimosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. (2)

3. [Le pene pecuniarie e le soprattasse sono rimosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.] (3)

4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2 , da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall' art. 3, L. 28.12.1995, n. 549 (G.U. 29.12.1995 n. 302, S.O. n. 153) decorrere dal 1° gennaio 1996.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 3, L. 28.12.1995, n. 549 (G.U. 29.12.1995 n. 302, S.O. n. 153) decorrere dal 1° gennaio 1996.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

Soggetti obbligati al pagamento

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. (2)

1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto. (3)

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante e dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato. (1)

(1) L' art. 6 D.L. 03.10.2006, n. 262 aveva aggiunto il comma 8 bis al presente articolo, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo dell'comma 8 bis vigente tra il 03.10.2006 e il 28.11.2006:

"8 bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione."

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 46, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 15, L. 13.12.2010, n. 220, con decorrenza dal 01.01.2011.

TITOLO V Riscossione dell'imposta

Articolo 58

Surrogazione all'amministrazione

1. I soggetti indicati nell' art. 10 , lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell' art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute in misura minore.

TITOLO V Riscossione dell'imposta

Articolo 59

Registrazione a debito

1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; (2)
- b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
- c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, [ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267]; (1)
- d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. (3)

(1) Le parole tra parentesi quadra contenute nella presente lettera sono state abrogate dall' art. 299, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R..

(2) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 300, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R..

(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

TITOLO V Riscossione dell'imposta

Articolo 60

Modalità per la registrazione a debito

1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

TITOLO V Riscossione dell'imposta

Articolo 61

Recupero delle imposte prenotate a debito

[1. Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.] (1)

2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 299, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R..

TITOLO VI Disposizioni varie

Articolo 62

Nullità dei patti contrari alla legge

1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

TITOLO VI Disposizioni varie

Articolo 63

Comunicazione di atti e notizie

1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. (1)
2. Le copie e gli estratti di cui al comma primo, attestati conformi all'originale, debbono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.
3. Le disposizioni dei commi primo e secondo non si applicano ai testamenti.

(1) Il presente comma è stato così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 12 maggio 1986, n. 108.

TITOLO VI Disposizioni varie

Articolo 64

Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

TITOLO VI Disposizioni varie

Articolo 65

Divieti relativi agli atti non registrati

1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, nè allegare agli stessi, nè ricevere in deposito, nè assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito nè assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 66 .
3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.
4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di società nell'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.
5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.
6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nè per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio del registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della pretura presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.
7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'ufficio del registro, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

Articolo 66

Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

1. I soggetti indicati nell'art. 10 , lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65 ;

c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;

d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;

e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici. (2)

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.

(1)

(1) E' costituzionalmente illegittimo l' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata (C. Cost. 06.12.2002, n. 522).

(2) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo. (C.cost. 10.06.2010. n. 198).

Articolo 67

Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
 2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco nè interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.
 3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.
 4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
- 4 bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5, L. 2.12.1991, n. 399.

TITOLO VI Disposizioni varie

Articolo 68

Controllo del repertorio

1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
2. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
3. L'ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

TITOLO VII Sanzioni

Articolo 69

Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia

1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. (2)

(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016.

TITOLO VII Sanzioni

Articolo 70

Tardività del pagamento

[1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

TITOLO VII Sanzioni

Articolo 71

Insufficiente dichiarazione di valore

1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell' articolo 51 , ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell' articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

TITOLO VII Sanzioni

Articolo 72

Occultazione di corrispettivo

1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell' articolo 71 . (2)

(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016.

TITOLO VII Sanzioni

Articolo 73

Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.

3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

TITOLO VII Sanzioni

Articolo 74

Altre infrazioni

1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. (1)

1 bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53 bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.

TITOLO VII Sanzioni

Articolo 75

Applicazione e pagamento delle pene pecunarie e soprattasse

[1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.

2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473 (G.U. 08.01.1998 n. 5, S.O. n. 4/L) a decorrere dal 1° aprile 1998.

TITOLO VIII Decadenza e prescrizione

Articolo 76

Decadenza dell'azione della finanza

1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.

1 - bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale. (1)

2. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione: (3)

a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva. (2)

2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. (4)

3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 52.

4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6. (5)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, c. 135°, lett. e), L. 28.12.1995, n. 549 (G.U. 29.12.1995 n. 302, n. 153), a decorrere dal 1° gennaio 1996 e, successivamente, modificato dall'art. 24, L. 18.02.1999, n. 28 (G.U. 22.02.1999, n. 43).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, c. 135°, lett. f), L. 28.12.1995, n. 549 (G.U. 29.12.1995 n. 302, n. 153), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(3) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 8, c. 1, Lett. b), D.P.R. 18.08.2000, n. n. 308.

(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 8, comma 10, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

(5) Per la decorrenza dei termini per l'accertamento, nei casi di presentazione di dichiarazione integrativa o di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 640, lett. c), L. 23.12.2014, n. 190.

TITOLO VIII Decadenza e prescrizione

Articolo 77

Decadenza dell'azione del contribuente

1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell' art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero deve essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

TITOLO VIII Decadenza e prescrizione

Articolo 78

Prescrizione del diritto all'imposta

1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

Articolo 79

Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione delle pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell'art. 55. Per gli stessi atti e scritture i termini per l'accertamento di maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.

3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art. 12 del presente testo unico.

4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.

5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 65 ha effetto dal 1 gennaio 1973.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

Articolo 80

Altre disposizioni

1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolti di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti, giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.

2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

3. Rimangono ferme in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914. (1)

(1) L' art. 6 D.L. 03.10.2006, n. 262 aveva aggiunto il comma 3 bis al presente articolo, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo del comma 3 bis vigente tra il 03.10.2006 e il 28.11.2006:

"3 bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge."

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

Articolo 81

Entrata in vigore

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.

Allegato 1

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento.

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20....	38
da 21 a 30....	36
da 31 a 40....	34
da 41 a 45....	32
da 46 a 50....	30
da 51 a 53....	28
da 54 a 56....	26
da 57 a 60....	24
da 61 a 63....	22
da 64 a 66....	20
da 67 a 69....	18
da 70 a 72....	16

da 73 a 75....	14
da 76 a 78....	12
da 79 a 82....	10
da 83 a 86....	8
da 87 a 92....	6
da 93 a 99....	4

(1) (2)

(1) La presente tabella è stata così modificata dall'art. 1, D.M. 18.12.2003 (G.U. 29.12.2003, n. 300). Si riporta di seguito il testo previgente:

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	31,75
da 21 a 30	30,00
da 31 a 40	28,25
da 41 a 45	26,50
da 46 a 50	24,75
da 51 a 53	23,00
da 54 a 56	21,25
da 57 a 60	19,50
da 61 a 63	17,75
da 64 a 66	16,00
da 67 a 69	14,25
da 70 a 72	12,50
da 73 a 75	10,75
da 76 a 78	9,00
da 79 a 82	7,25
da 83 a 86	5,50
da 87 a 92	3,75
da 93 a 99	2,00

(2) Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, di cui al presente allegato e' variato:

- in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al D.M. 23.12.2009 (G.U. 31.12.2009, n. 303), in virtù di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto;
- in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1,5 per cento, come da prospetto allegato al D.M. 23.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) a decorrere dal 1° gennaio 2011, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto;
- in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1 per cento come da prospetto allegato al D.M. 23.12.2013 (G.U. 28.12.2013, n. 303) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto.
- in ragione di quanto disposto dall'art. 1, c.3, e dall'art. 2, c.1 del D.M. 22.12.2014 (G.U. 29.12.2014, n. 300).

Tabella 1

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 1

1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

Tabella 2

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 2

1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

Tabella 3

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 3

1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

- a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico.
- b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

Nota:

Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.

Tabella 4

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 4

1. Atti di ultima volontà

Tabella 5

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 5

1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione, garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito, atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Tabella 6

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 6

1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Tabella 7

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 7

1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 nonché ricevute parziali di pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati, atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Tabella 8

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 8

1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda. (1)

2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art.2 della parte seconda della tariffa.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 37, D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302). Si riporta di seguito il testo previgente:<>

"1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate."

Tabella 9

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 9

Atti propri delle società ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso [, scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente]. (1) (2)

Nota:

Dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 66 comma 6, D.L. 30.08.1993, n. 331 (G.U. 30.08.1993, n. 203), convertito con modifiche con L. 29.10.1993, n. 427 (G.U. 29.10.1993, n. 255), con decorrenza dal 30.08.1993. Si riporta di seguito, il testo previgente: "1. Atti propri delle società ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione; scritture private, anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.".

Modifica di identico contenuto era stata disposta dall'art. 66 comma 6, D.L. 30.06.1993, n. 213, decaduto per mancata conversione in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 427/93.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 37, D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302).

Tabella 10

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 10

1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all' art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali, contratti di mezzadria, di colonia e di soccida, convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

Tabella 11

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 11

1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi, atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

Tabella 11

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 11 bis

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 57 D.LGS. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997, n. 298, S.O. n. 252), con effetto a decorrere dal 01.01.1999.

Tabella 11

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 11 ter

1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all' articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall' art. 19 , L. 13.05.1999, n. 133 (G.U. 17.05.1999, n. 113, S.O. n. 96), con decorrenza dal 18.05.1999.

Tabella 11

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione - Art. 11 ter.1

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5 comma 3, L. 03.06.1999, n. 157 (G.U. 04.06.1999, n. 129), con decorrenza dal 05.06.1999.

(2) Leggasi art. 11 quater.

Tariffa 1, articolo 1

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 1

I. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi:.....9 % (10)

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9, ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis)2%

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale:..... 15 per cento (7) (11)

Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento (14)

Note:

[I] Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art.12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.] (8)

[II] Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano

la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.] (8)

Il-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: (9)

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (2) (12)

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovratassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. (1) (6)

4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. (13)

[Il-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.] (3)

[Il-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.] (4)

[Il-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.] (5)

Il-sexies) Nell'applicazione della nota Il-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria. (15)

- (1) La presente nota, prima aggiunta dall'art. 16, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993, come modificato, in sede di conversione dalla L. 19.07.1993, n. 243 (G.U. 21.07.1993, n. 169), è stata poi così sostituita dall'art. 3 comma 131, della L. 28.12.95, n. 549 (G.U. 29.12.1995, n. 302), con decorrenza dal 01.01.1996.
- (2) Le previgenti parole "entro un anno" sono state così sostituite dalle attuali "entro diciotto mesi" dall'art. 33, comma 12, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219).
- (3) La presente nota prima aggiunta dall'art. 3 comma 14, D.L. 31.12.1996, n. 669 (G.U. 31.12.1996, n. 305), con decorrenza 01.01.1997, è stata poi abrogata dall'art. 10, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (G.U. 23.03.2011, n. 67), con decorrenza dal 07.04.2011, ed effetto dal 01.01.2014.
- (4) La presente nota prima aggiunta dall'art. 22 D.LGS. 04.12.1997, n. 460 (G.U. 02.01.1998, n.1, S.O., n.1) con decorrenza 01.01.1998, è stata poi abrogata dall'art. 10, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (G.U. 23.03.2011, n. 67), con decorrenza dal 07.04.2011, ed effetto dal 01.01.2014.
- (5) La presente nota prima aggiunta dall'art. 4, D.LGS. 04.05.2001 n. 207 (G.U. 01.06.2001, n. 126), con decorrenza dal 16.06.2001, è stata poi abrogata dall'art. 10, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (G.U. 23.03.2011, n. 67), con decorrenza dal 07.04.2011, ed effetto dal 01.01.2014.
- (6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 41-bis, D.L. 30.09.2003, n. 269 (G.U. 02.10.2003, n. 229, S.O. n. 157), inserito, in sede di conversione, dall'allegato alla L. 24.11.2003, n. 326 (G.U. 25.11.2003, n. 274, S.O. n. 181), con decorrenza dal 26.11.2003.
- (7) Il presente articolo è stato così sostituito all'art. 10, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (G.U. 23.03.2011, n. 67), con decorrenza dal 07.04.2011, ed effetto dal 01.01.2014.
Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Sempre in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in virtù di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 10, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (G.U. 23.03.2011, n. 67), con decorrenza dal 07.04.2011, ed effetto dal 01.01.2014.
- (8) La presente nota è stata così abrogata dall'art. 10, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (G.U. 23.03.2011, n. 67), con decorrenza dal 07.04.2011, ed effetto dal 01.01.2014.
- (9) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (G.U. 23.03.2011, n. 67), con decorrenza dal 07.04.2011, ed effetto dal 01.01.2014.
- (10) L'imposta di cui al presente comma, non può essere inferiore a 1.000 euro, in virtù di quanto stabilito dal comma 2 dall'art. 10, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, (G.U. 23.03.2011, n. 67), con decorrenza dal 07.04.2011, ed effetto dal 01.01.2014.
- (11) Il presente capoverso aggiunto dall'art. 1, comma 609, L. 27 dicembre 2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, è stato così modificato dall'art. 1, comma 905, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.
- (12) I termini previsti alla presente lettera a) sono prorogati fino al termine di un anno ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 9-quinquies, D.L. 12.05.2014, n. 74 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.06.2014, n. 93 con decorrenza dal 29.06.2014. La presente disposizione si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
- (13) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 55, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.
- (14) Il presente capoverso è stato aggiunto dall'art. 1, comma 83, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione dal 01.01.2016 al 31.12.2020.
- (15) La presente nota è stata aggiunta dall'art. 1, comma 83, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione dal 01.01.2016 al 31.12.2020.

Tariffa 1, articolo 2

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 2

1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art.7 3%

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane Euro 200,00 (1) (3)

2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: Euro 200,00 (2) (3)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato fissato a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), che aveva così sostituito l'intero comma, con decorrenza dal 01.01.2000. Si riporta, di seguito, il testo previgente a tale sostituzione: "Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7 1%".

(3) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 1, articolo 2 Bis

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 2 bis (ABROGATA)

[Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:

devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;

devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:

devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2 bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;

devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.] (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6 D.L. 03.10.2006, n. 262, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006.

Tariffa 1, articolo 3

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 3

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 1%

Tariffa 1, articolo 4

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 4

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n.

2) le stesse aliquote di cui all'art. 1

2) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa Euro 200,00 (8) (11)

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7 (5)

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'art. 11 bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti Euro 200,00 (6) (8) (11)

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con soprapprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria Euro 200,00 (2) (8) (11)

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società

- ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società Euro 200,00 (9) (11)
- c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe Euro 200,00 (10) (11)
- d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
- 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in danaro Euro 200,00 (10) (11)
- 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lett. a)
- e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa Euro 200,00 (8) (11)
- f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico Euro 200,00 (8) (11)
- g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico Euro 200,00 (4) (8) (11)

NOTE (7) :

- I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
- II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico. (3)
- III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
- IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di Euro 168,00 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea. (8)
- V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. (1)

- (1) Per le agevolazioni fino al 10 settembre 1992 relative alla trasformazione di un'impresa familiare in SNC o in SAS, vedi l' art. 29 della legge 30.12.91, n. 413.
- (2) Cfr. quanto indicato all'art. 9 del D.L. n. 16 del 23.01.93, comma 11 bis, convertito con modifiche dalla L. n. 75 del 24.03.93.
- (3) La disposizione deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione come previsto dall'articolo 63, comma 6 bis, del D.L. n. 331/93 convertito con modificazioni con L. 29.10.93, n. 427.
- (4) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 12 D.LGS. 23.07.1991, n. 240 (G.U. 05.08.1991, n. 182), con decorrenza dal 20.08.1991.
- (5) L'originaria parola "autoveicoli" è stata così sostituita dalle attuali parole "unità da diporto" dall'art. 57 D.LGS. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997, n. 298, S.O. n. 252), con effetto a decorrere dal 01.01.1999.
- (6) Le parole ", esclusi quelli di cui all'articolo 11 bis della tabella" sono state inserite dall'art. 57 D.LGS. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997, n. 298, S.O. n. 252), con effetto a decorrere dal 01.01.1999.
- (7) Le presenti note sono state così sostituite dall'art. 10, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal 01.01.2000. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
- "I) Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti, in tal caso l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla società o ente entro i primi venti giorni del mese successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato.
- III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attività commerciale o agricola come oggetto esclusivo

o principale. IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di L. 250.000 se la società destinataria del conferimento o la società risultante dalla fusione o incorporante o la società beneficiaria della scissione ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunità economica europea. V) L'aliquota di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico (3). VI) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella. VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste.

In precedenza la nota IV era stata modificata dall'art. 16 L. 24.12.1993, n. 537 (G.U. 28.12.1993, n. 303, S.O. 121), con decorrenza dal 01.01.1994, e la nota 7 era stata aggiunta dall'art. 12 D.LGS. 23.07.1991, n. 240 (G.U. 05.08.1991, n. 182), con decorrenza dal 20.08.1991.

(8) Il presente importo è stato così elevato dall'all. 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza le originarie parole "1%" erano state sostituite dalle parole "Lire 250.000" dall'art. 10, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal 01.01.2000. Per gli aumenti di capitale sociale, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 10, la modifica si applicava a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31.12.1999, la cui denuncia doveva presentarsi successivamente a tale data.

(9) Il presente importo è stato così elevato dall'all. 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'intera lettera b) era stata così sostituita dall'art. 10, comma 5, lett. c), D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), che aveva fissato l'importo in Lire 250.000, con decorrenza dal 20.06.1996, e prima ancora modificata dall'art. 16, comma 13, lett. b), L. 24.12.1993, n. 537 (G.U. 28.12.1993, n. 303, S.O. n. 121), con decorrenza dal 01.01.1994.

(10) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(11) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 1, articolo 5

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 5

1. Locazioni e affitti di beni immobili:

a) quando hanno per oggetto fondi rustici0,50%;

a bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: ... 1 % (5)

b) in ogni altro caso2%;

2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2%;

3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50%;

4. Contratti di comodato di beni immobili Euro 200,00. (3) (6)

NOTE:

D) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00. (1) (4)

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00. (1) (4)

II bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3 bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00. (2) (4)

(1) La presente nota è stata aggiunta dall'art. 21, comma 18, L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 30.12.1997, n. 302), con decorrenza dal 01.01.1998.

(2) La presente nota è stata aggiunta dall'art. 7, comma 8, L. 23.12.1998, n. 448 (G.U. 29.12.1998, n. 302), con decorrenza dal 01.01.1999.

(3) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(4) Il presente importo è stato così elevato dall'all. 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "Lire 100.000 (Euro 51,65)".

(5) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223 così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

(6) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 1, articolo 6

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 6

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge 0,50%

NOTA:

Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

Tariffa 1, articolo 7

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 7

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

[a] motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette e trattrici agricole L. 150.000] (3)

[b] veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW L.150.000

2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW L. 3.500

3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW L. 1.750] (3)

[c] veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali..... L. 198.000

2) da oltre 7 fino a 15 quintali..... L. 288.000

3) da oltre 15 fino a 30 quintali..... L. 324.000

4) da oltre 30 fino a 45 quintali..... L. 378.000

5) da oltre 45 fino a 60 quintali..... L. 450.000

6) da oltre 60 fino a 80 quintali..... L. 516.000

7) oltre 80 quintali..... L. 642.000] (2)

[d] rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali..... L. 264.000

2) da oltre 20 fino a 50 quintali..... L. 354.000

3) oltre 50 quintali..... L. 450.000] (2)

[e] rimorchi per trasporto di persone:

1) fino a 15 posti..... L. 228.000

2) da 16 a 25 posti..... L. 252.000

3) da 26 a 40 posti..... L. 300.000

4) oltre i 40 posti..... L. 360.000] (2)

f) unità da diporto:

1) natanti:

- a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto Euro 71,00
- b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto Euro 142,00
- 2) imbarcazioni:
- a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto Euro 404,00
- b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto Euro 607,00
- c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto Euro 809,00
- d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto Euro 1.011,00
- 3) navi Euro 5.055,00 (4)

[NOTE:

I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreché non siano adatti al trasporto di cose - la imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità.] (1)

(1) Le presenti note sono state soppresse dall'art. 57, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997, n. 298), con effetto a decorrere dal 01.01.1999.

(2) La presente lettera è stata soppresa dall'art. 57, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997, n. 298), con effetto a decorrere dal 01.01.1999. In precedenza essa era stata così modificata dall'art. 17, comma 2, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993, che aveva aumentato gli importi previgenti del 50%. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autentiche a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autentiche e alle denunce presentate per la registrazione da tale data. Prima ancora essa era stata modificata dall'art. 6, comma 4, D.L. 30.09.1989 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989, che aveva raddoppiato gli importi originari. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autentiche a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autentiche presentate per la registrazione da tale data.

(3) La presente lettera, prima così sostituita dall'art. 2, D.M. 08.07.1998, n. 223 (G.U. 11.07.1998, n. 160), è stata poi soppresa dall'art. 57, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997, n. 298), con effetto a decorrere dal 01.01.1999. In precedenza essa era stata modificata:

- dall'art. 17, comma 2, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993, che aveva aumentato gli importi previgenti del 50%. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autentiche a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autentiche e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- dall'art. 6, comma 4, D.L. 30.09.1989 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989, che aveva raddoppiato gli importi originari. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autentiche a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autentiche presentate per la registrazione da tale data.

(4) La presente lettera, è stata, da ultimo, così modificata dall'all. 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311, con effetto a decorrere dal 01.02.2005. In precedenza essa era stata:

- modificata dall'art. 17, comma 2, D.L. 22.05.1993, n. 155, con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autentiche a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autentiche e alle denunce presentate per la registrazione da tale data. Si riporta di seguito il testo risultante da tale modifica:

"f) unità da diporto:

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 105.000

b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 210.000

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto L. 600.000

b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto L. 900.000

c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto L. 1.200.000

d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto L. 1.500.000

3) navi L. 7.500.000".

- sostituita dall'art. 8, D.L. 13.05.1991, n. 151 (G.U. 13.05.1991, n. 110), con decorrenza dal 13.05.1991.

- modificata dall'art. 6, comma 4, D.L. 30.09.1989 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989, che aveva raddoppiato gli importi originari.

- aggiunta dall'art. 14, L. 05.05.1989, n. 171 (G.U. 12.05.1989, n. 109).

Tariffa 1, articolo 8

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 8

1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti (4)

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3% (1)

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale1% (9)

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale Euro 200,00 (7) (8)

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto Euro 200,00 (7) (8)

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni Euro 200,00 (2) (7) (8)

g) di omologazione Euro 200,00 (7) (8)

1 bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento. (5)

NOTE:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1 lettera b) ed al comma 1 bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' art.40 del testo unico. (6)

II bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell' art.1 della tariffa. (3)

(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli (C. Cost. 11.06.2003, n. 202).

(2) L' art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), prevede l'esenzione dall'imposta di registro di tutti gli atti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Inoltre il disposto dell'art. 8, lettera f) della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 non risulta più applicabile in quanto superato dalla sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999, n. 154, che estende l'esenzione anche ai procedimenti di separazione.

(3) La presente nota è stata aggiunta dall'art. 23 D.L. 02.03.1989, n. 69 (G.U. 02.03.1989, n. 51), convertito, con modifiche, con L. 27.04.1989, n. 154 (G.U. 29.04.1989, n. 99). Tale disposizione si applica alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dal 02.03.1989. Modifica di identico contenuto era stata disposta dall'art. 23, D.L. 30.12.1998, n. 550, decaduto per mancata conversione in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 154/89.

(4) L'originaria parola "autoveicoli" è stata così sostituita dalle attuali parole "unità da diporto" dall'art. 57 D.LGS. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997, n. 298, S.O. n. 252), con effetto a decorrere dal 01.01.1999.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal 01.03.2001.

(6) La presente nota è stata così modificata dall'art. 33, comma 1, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal 01.03.2001. Si riporta di seguito il testo previgente: "Gli atti di cui alla lettera b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' art.40 del testo unico".

(7) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(8) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

(9) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. (C.cost. 13.07.2013, n. 177).

Tariffa 1, articolo 8 Bis

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 8 bis

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento. (2)

1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento. (2)

NOTE

l) Per le cessioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. (3)

(1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 164, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza ed applicazione dal 01.01.2014.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 83, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione dal 01.01.2016 al 31.12.2020.

(3) La presente nota è stata così modificata dall'art. 1, comma 83, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione dal 01.01.2016 al 31.12.2020.

Tariffa 1, articolo 9

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 9

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale 3%

Tariffa 1, articolo 10

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 10

1. Contratti preliminari di ogni specie Euro 200,00 (1) (2)

NOTA:

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6 ; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5 , comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9 . In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 1, articolo 11

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 11

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all' art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all' art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4 , 5 , 11 , 11 bis e 11 ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa Euro 200,00

(1) (2) (3)

(1) Le previgenti parole "esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11 bis", sono state così sostituite dalle attuali "esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11 ter", dall'art. 19 L. 13.05.1999, n. 133 (G.U. 17.05.1999, n. 113, S.O. n. 96), con decorrenza dal 18.05.1999. In precedenza le originarie parole "4, 5 e 11" erano state sostituite dalle parole "4, 5, 11 e 11 bis" dall'art. 57 D.LGS. 15.12.1997, n. 446 (G.U. 23.12.1997, n. 298, S.O. n. 252), con effetto a decorrere dal 01.01.1999.

(2) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(3) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 1, articolo 11 Bis

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 11 bis

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: Euro 200,00.

(1) (2) (3)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 22 D.LGS. 04.12.1997, n. 460 (G.U. 02.01.1998, n. 1, S.O. n. 1), con decorrenza dal 01.01.1998.

(2) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "Lire 250.000 (Euro 129,11) ".

(3) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 1, articolo 11 Ter

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Art. 11 ter

Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private Euro 200,00.

(1) (2) (3)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4 D.Lgs. 04.05.2001, n. 207 (G.U. 01.06.2001, n. 126), con decorrenza dal 16.06.2001.

(2) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "Lire 250.000 (Euro 129,11) ".

(3) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 1

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 1

1. Atti indicati:

a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima

b) nell'art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto Euro 200,00 (2) (3)

NOTA:

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso. (1)

(1) La presente nota aggiunta dall'art. 21 comma 21, L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 30.12.1997, n. 302, S.O. n. 255), è stata così modificata dall'art. 1, comma 15, L. 13.12.2010, n. 220, con decorrenza dal 01.01.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso."

(2) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155, (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(3) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 2

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 2

1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I, quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a Euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: Euro 200,00. (1) (3) (2)

2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi Le stesse imposte previste nell' art.8 della parte prima.

(1) Le parole "ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I" sono state inserite dall'art. 21 comma 18, L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 30.12.1997, n. 302, S.O. n. 255). Le disposizioni del suddetto comma si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dal 01.01.1998, nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data.

(2) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'intero comma era stato sostituito:

- dall'art. 10 comma 7, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data. Si riporta di seguito il testo risultante da tale sostituzione: "1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000."

- dall'art. 17 comma 3, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data. Si riporta di seguito il testo risultante da tale sostituzione: "1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centocinquanta mila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 150.000."

- dall'art. 6 comma 2, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Si riporta di seguito il testo risultante da tale sostituzione: "1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centomila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 100.000."

(3) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 2 Bis

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 2 bis

1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno. (1)

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 6 comma 3, DL 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989, è stato poi così sostituito dall'art. 21 comma 18, L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 30.12.1997, n. 302, S.O. n. 255). Le disposizioni del suddetto comma si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dal 01.01.1998, nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data.

Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila."

Tariffa 2, articolo 3

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 3

1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili Euro 200,00 (1) (2)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155, (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 4

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 4

1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili Euro 200,00 (1) (2)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155, (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 5

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 5

1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate 0,50%

Tariffa 2, articolo 6

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 6

1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea Euro 200,00 (1) (2)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 29,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155, (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 7

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 7

1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell' art. 1 della parte prima Euro 200,00 (1) (2)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 8

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 8

1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi L. 250.000 (1)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

Tariffa 2, articolo 8

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 8

1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi Euro 200,00 (1)
(2)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 9

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 9

1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento Euro 200,00 (1) (2)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 10

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 10

1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto Euro 200,00 (1)

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.

Tariffa 2, articolo 11

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - Art. 11

1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell' art.2 del testo unico:

a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico Euro 200,00 (1) (2)

b) in ogni altro caso le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato.

(1) Il presente importo è stato così elevato dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005. L'aumento si applica all'importo dell'imposta di registro stabilito da disposizioni vigenti anteriormente all'1.2.2005. In precedenza l'importo era stato elevato:

- a Lire 250.000 (Euro 129,11) dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), con decorrenza dal 20.06.1996. La disposizione si applicava agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 150.000 (Euro 77,47) dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155 (G.U. 22.05.1993, n. 118), con decorrenza dal 22.05.1993. La disposizione non si applicava agli atti giudiziari, mentre si applicava agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

- a Lire 100.000 (Euro 51,65) dall'art. 6 comma 1, D.L. 30.09.1989, n. 332 (G.U. 30.09.1989, n. 294), con effetto a decorrere dal 02.10.1989. La disposizione si applicava agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(2) L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' stato elevato ad euro 200 ai sensi dall'art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 01.01.2014.